

A435 - COMUNE DI PRATO-ESTRA RETI GAS

Provvedimento n. 22281

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 6 aprile 2011;

SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO l'articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE);

VISTO l'articolo 14-*bis* della legge n. 287/90;

VISTA la Comunicazione dell'Autorità relativa all'applicazione dell'articolo 14-*bis* della legge n. 287/90;

VISTO il Regolamento n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato CE (ora 101 e 102 TFUE);

VISTA la propria delibera del 1° dicembre 2010, con la quale è stato avviato, nei confronti delle società Estrate Reti Gas S.r.l. ed Estrate S.r.l., un procedimento istruttorio ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90, per accertare l'esistenza di violazioni dell'articolo 102 del TFUE, nonché un sub-procedimento cautelare ai sensi dell'articolo 14-*bis* della legge n. 287/90, volto a verificare l'effettiva sussistenza dei requisiti necessari all'adozione di misure cautelari atte a ripristinare e mantenere condizioni concorrenziali nel mercato interessato;

VISTI gli atti del procedimento;

VISTO, in particolare, l'articolo 3, comma 3, del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19 gennaio 2011 di determinazione Ministeriale degli ambiti territoriali nel settore della distribuzione del gas, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, ed entrato in vigore il giorno successivo che dispone che *"ai sensi dell'articolo 46-bis comma 2, del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007 n. 222, e per ultimo modificato dall'articolo 30, comma 26, della legge 23 luglio 2009, n. 99, a decorrere dall'entrata in vigore del presente provvedimento le gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas previsto dall'articolo 14, comma 1, del Decreto Legislativo 23 maggio 2000 n. 164, per le quali non è stato pubblicato il bando di gara o non è decorso il termine per la presentazione delle offerte di gara sono aggiudicate unicamente relativamente agli ambiti determinati nell'allegato 1 facente parte integrante del presente provvedimento"*;

CONSIDERATO che, stante la previsione di cui al citato articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale, deve ritenersi venuto meno il presupposto del *periculum in mora* e il danno grave e irreparabile per la concorrenza ipotizzato nell'avvio del sub-procedimento per l'eventuale adozione delle misure cautelari, dovuto alla mancata indizione della gara da parte del Comune di Prato o all'indizione di una gara priva di un set informativo completo per la predisposizione delle offerte da parte dei partecipanti;

RITENUTO, pertanto, che, a seguito dell'entrata in vigore del citato decreto ministeriale, sia venuto meno un presupposto fondamentale per l'adozione di misure cautelari ai sensi dell'articolo 14-*bis* della legge n. 287/90;

DELIBERA

a) di non adottare le misure cautelari di cui all'articolo 14-*bis* della legge n. 287/90;

b) la chiusura del procedimento avviato in data 1° dicembre 2010 relativo all'eventuale adozione di misure cautelari.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Luigi Fiorentino

IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà